



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 186/09/11 DEL 26-10-2009

Oggetto: TRASPORTI - Rilascio attestati relativi al conseguimento dell' idoneità professionale per l' esercizio dell' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,

Esame per il conseguimento dell' idoneità per l' esercizio dell' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prevista dall' art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 - requisiti morali richiesti agli esaminandi dall' art. 2 del D.M. 16 aprile 1996, n. 338.

L' art. 3 lett. c) della l. n. 264/1991 prevede che l' autorizzazione in argomento possa essere rilasciata al titolare dell' impresa di consulenza che “ *non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l' amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l' economia pubblica, l' industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, **624 (furto)**, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all' articolo [2](#) della [legge 15 dicembre 1990, n. 386](#), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.*

Nell' ambito delle ipotesi di condanna su indicate la norma non contempla la possibilità di una valutazione da parte dell' Amministrazione della gravità delle condanne inflitte in ordine alle concrete fattispecie.

VOCE ENTI REGIONALI

RIF. NORM. L.R. 30-4-1991, N. 10, ART. 17, comma 3

